

Di Caporiacco. — *Al ministro della ricostituzione delle terre liberate.* — « Sul ritardo del pagamento dei sussidi concessi dal precedente ministro ad enti ed istituzioni di beneficenza della provincia di Udine per la loro riorganizzazione ».

RISPOSTA. — « Le concessioni disposte dal precedente ministro onorevole Fradeletto a favore di enti della provincia di Udine sono in numero di 123 per l'ammontare complessivo di lire 2,125,128, delle quali 58 già erogate per la somma di lire 1,128.50.

« Per altri 44 sussidi importanti lire 122,500 è tuttora in corso l'istruttoria, e sono state rivolte premure al prefetto di Udine perchè s'affretti a mandare le indicazioni necessarie per poter emettere i mandati.

« V'hanno infine 17 concessioni di sussidi per lire 874,118 i cui mandati non furono ammessi a registrazione dalla Corte dei conti; e per questi sono in corso le pratiche col Ministero del tesoro per modificare la denominazione dei capitoli ai quali debbono essere imputati, giusta le osservazioni della Corte.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PIETRIBONI ».

Girardini. — *Ai ministri dei trasporti marittimi e ferroviari e delle terre liberate.* —

« Per sapere se credano giuste le disposizioni date con circolare 25 luglio 1919, n. 74 dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, circolare con la quale si ordina la immediata trattenuta delle anticipazioni fatte ai ferrovieri profughi durante l'esodo, qualora questi non abbiano entro il 31 luglio presentata regolare domanda di rifacimento dei danni di guerra, mentre fino a pochi giorni sono non era nemmeno possibile ottenere i moduli per le denunce, da pochi giorni si è attribuito a nuovi pubblici ufficiali la competenza di ricevere le denunce e non sono tuttavia nè istituite le Commissioni liquidatrici, nè emanato il regolamento che determina l'applicazione della legge e stabilisce la procedura del giudizio, e se in considerazione delle gravi sofferenze e degli irreparabili pregiudizi non credano equo abbuonare dette anticipazioni od almeno differirne e ratearne il rimborso in guisa che sicuramente esso possa compiersi mediante compensazione con i danni od altrimenti nella maniera non gravosa e sensibile ».

RISPOSTA. — « Nel dicembre del 1917, in seguito all'invasione nemica, fu disposto dall'Amministrazione che agli agenti pro-

fughi potessero essere accordate, indipendentemente dagli altri provvedimenti adottati a loro favore, delle anticipazioni, fino ad un ammontare massimo ragguagliato ad 8 mesi di stipendio per gli agenti aventi famiglia e 3 per gli scapoli perchè potessero così provvedere a rifornirsi degli effetti più necessari alla vita che avessero perduto scampando dall'invasore. Il recupero da eseguirsi a rate mensili, corrispondente ad un quinto dello stipendio, doveva essere iniziato fin dal luglio 1918, ma in seguito alle premure degli interessati stessi furono continuamente rimandate, e secondo le disposizioni impartite era stato stabilito che l'inizio delle trattenute sarebbe cominciato soltanto nel mese di ottobre prossimo venturo per gli agenti che avessero in corso domanda per rifacimento di danni subiti, e colla fine di luglio per coloro che tali domande non avessero in corso.

« Secondo il concetto cui furono ispirate tali disposizioni, per gli agenti che hanno subito danni indennizzabili intendeva l'Amministrazione, rimandando l'inizio delle trattenute a ottobre, di farlo così presumibilmente coincidere colla liquidazione dei danni che fossero stati loro riconosciuti: invece per gli agenti i quali non hanno subito danni, come è lecito presumere quando non abbiano nemmeno iniziato pratiche per ottenere il risarcimento, non vi era un'eguale ragione di rimandare ancora l'inizio del recupero, trattandosi in questo caso di un anticipo che deve ritenersi sia stato chiesto per bisogni momentanei, ma non per riparare a danni subiti. Poichè, è importante notarlo, l'Amministrazione non pretende dall'agente una documentazione della domanda d'indennizzo presentata a norma di legge, ma una semplice dichiarazione che la domanda è stata presentata.

« Visto però che nuove precedenti disposizioni di Governo hanno modificato la procedura relativa alle domande di risarcimento dei danni di guerra, si è ora disposto che l'inizio delle trattenute sia rimandato ad ottobre prossimo venturo per gli agenti che al 1° ottobre prossimo venturo, non avranno in corso domanda per risarcimento di danni; per coloro invece che al 1° ottobre prossimo venturo avranno in corso domanda di indennizzo, l'inizio delle trattenute sarà rimandato in massima a liquidazione avvenuta degli indennizzi stessi.

« Per quanto poi riguarda l'abbuono delle anticipazioni concesse ai profughi al tempo